

## APPENDICE 2

ALL'ACCORDO PER LA DELEGA DEI SERVIZI  
DI CERTIFICAZIONE STATUTARIA  
PER LE NAVI REGistrate IN ITALIA  
TRA  
IL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE  
E DEI TRASPORTI,  
IL MINISTERO DELL'AMBIENTE  
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE  
DELLA REPUBBLICA ITALIANA  
ED  
IL DNV GL AS

*1. Obblighi di informazione e rapporti del DNV GL AS con l'amministrazione.*

1.1. Gli obblighi di informazione sul lavoro svolto dal DNV GL AS per conto dell'amministrazione, a seguito della delega dei servizi di certificazione statutaria di cui all'appendice 1 dell'accordo, sono i seguenti:

1.1.1. Trasmettere all'amministrazione, con frequenza semestrale, una copia di ogni certificato rilasciato secondo quanto previsto dall'appendice 1 e, in caso di ispezione iniziale, il rapporto di ispezione (art. 10, comma 1, lettera *a*) del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104);

1.1.2. Fornire trimestralmente all'amministrazione tutte le informazioni relative alle assegnazioni, ai trasferimenti, alle modifiche, alle sospensioni o alle revocche di classe fatte da DNV GL AS (art. 10, comma 1, lettera *b*) del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104);

1.1.3. Informare semestralmente l'amministrazione su deficienze o inadeguatezze riscontrate nelle navi certificate (art. 10, comma 1, lettera *c*) del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104);

1.1.4. Fornire semestralmente all'amministrazione un elenco recante le date e i luoghi delle visite periodiche e di rinnovo (art. 10, comma 1, lettera *d*) del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104);

1.1.5. Garantire all'amministrazione l'accesso, su richiesta, a tutti i piani e i documenti inclusi i rapporti d'ispezione per il rilascio dei certificati (art. 10, comma 1, lettera *e*) del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104);

1.1.6. Fornire all'amministrazione, entro novanta giorni dalla stipula del presente accordo, l'elenco di piani, manuali, disegni, etc., correlati al rilascio delle certificazioni di cui alle tabelle ai punti 3.1. e 3.2. dell'appendice 1 allegata al presente accordo, ove gli strumenti applicabili ne prevedano l'approvazione da parte dell'amministrazione. Tale elenco dovrà essere tempestivamente aggiornato in caso di modifiche delle attività da svolgere;

1.1.7. Pubblicare sul proprio sito *web* tutte le seguenti informazioni sulle visite scadute, o sui ritardi nell'applicazione delle raccomandazioni o delle condizioni di classe, sulle condizioni operative o sulle restrizioni operative stabilite nei confronti delle navi della propria classe, indipendentemente dalla bandiera battuta dalle navi; tali informazioni debbono comprendere le motivazioni delle decisioni prese, nonché i dati relativi all'armatore, compresi telefono e fax se disponibili (art. 10, comma 1, lettera *f*) del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104);

1.1.8. Fornire all'amministrazione tutte le norme e i regolamenti applicabili alle navi, provvedendo ai relativi aggiornamenti (art. 10, comma 1, lettere *h*) ed *l*) del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104);

1.1.9. Fornire semestralmente all'amministrazione l'elenco degli ispettori autorizzati che svolgono i servizi di certificazione statutaria e prestano la loro attività alle esclusive dipendenze del DNV GL AS (art. 10, comma 1, lettera *i*) del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104);

1.1.10. Fornire eventuali ulteriori informazioni ove in tal senso concordato tra il DNV GL AS e l'amministrazione con semplice scambio di corrispondenza dell'amministrazione stessa con la rappresentanza in Italia dell'organismo (art. 10, comma 1, lettera *l*) del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104);

1.1.11. Fornire all'amministrazione l'elenco dei modelli e delle *check list* relativamente ai servizi di certificazione statutaria delegati, provvedendo ai relativi aggiornamenti (art. 10, comma 1, lett. *l*) del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104);

1.1.12. Il DNV GL AS si impegna ad istituire un collegamento telematico attivo h 24 con l'amministrazione, per garantire l'afflusso

di tutti i dati relativi all'attività svolta in favore dell'amministrazione stessa. L'amministrazione deve essere messa in condizione di poter effettuare ricerche statistiche in base a parametri qualitativi delle navi e per periodo di tempo.

1.2. Il DNV GL AS adempie, nei confronti dell'amministrazione, agli obblighi previsti al precedente punto 1.1. secondo la specifica procedura predisposta dall'organismo, da approvarsi da parte dall'amministrazione stessa.

1.3. Il DNV GL AS informa l'amministrazione quando una nave è risultata operare con deficienze e irregolarità tali che la condizione della nave o delle sue dotazioni non corrispondono sostanzialmente ai dettagli dei suoi certificati o ai requisiti applicabili delle convenzioni internazionali e/o delle prescrizioni nazionali in modo tale che, a giudizio dell'organismo stesso, la nave non è in grado di procedere in mare senza pericolo per la nave stessa, le persone a bordo, o senza una grave minaccia di danni all'ambiente; nel caso in cui non venga adottata un'azione correttiva a soddisfazione dell'organismo, il DNV GL AS consulterà immediatamente il settore competente dell'amministrazione e, ottenuto il consenso, ritirerà i relativi certificati e informerà le autorità dello Stato del porto.

1.4. Il DNV GL AS informa per iscritto gli armatori: immediatamente in caso di certificati scaduti;

senza indugio quando non sono state effettuate le regolari visite prescritte.

Tale comunicazione dovrà pervenire altresì all'Autorità marittima che ha rilasciato il certificato ed alla Capitaneria di porto di iscrizione della nave, e, per conoscenza, al settore competente dell'amministrazione.

1.5. Se eventuali irregolarità non sono state rettificate entro un mese, il DNV GL AS informerà l'amministrazione, allegando un rapporto esplicativo delle ulteriori azioni previste dall'organismo stesso. Tale comunicazione dovrà pervenire altresì all'Autorità marittima che ha rilasciato il certificato ed alla Capitaneria di porto di iscrizione della nave, e, per conoscenza, al settore competente dell'amministrazione.

1.6. L'armatore resta comunque responsabile dell'effettuazione tempestiva delle visite per il rilascio/rinnovo/validazione della certificazione.

1.7. Nel caso in cui una nave registrata in Italia subisce un danno o manifesta una deficienza che riguardi la certificazione statutaria, il DNV GL AS informa l'amministrazione descrivendo il danno/la deficienza e la riparazione effettuata. Se la nave è all'estero l'ispettore dell'organismo stesso si accerterà che il comandante della nave o l'armatore abbiano inviato un rapporto sull'accaduto allo Stato del porto. Di tale accertamento si farà menzione nel rapporto di visita.

20A03452

DECRETO 29 maggio 2020.

**Ripartizione e utilizzo dei fondi previsti dall'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, riferito al finanziamento degli interventi relativi ai programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane.**

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE  
E DEI TRASPORTI

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici» e successive modificazioni;

Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019», che, all'art. 1, comma 140, ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un apposito fondo da ripartire, per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese;



Visto l'art. 7-bis, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, recante «Interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno», che prevede di destinare agli interventi nel territorio composto dalle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna un volume complessivo annuale di stanziamenti ordinari in conto capitale proporzionale alla popolazione di riferimento o conforme ad altro criterio relativo a specifiche criticità individuato nella direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 1072, della citata legge n. 205 del 2017, che prevede il rifinanziamento del fondo da ripartire di cui all'art. 1, comma 140, della suddetta legge n. 232 del 2016;

Visto, inoltre, l'art. 1, comma 1076, della menzionata legge n. 205 del 2017, che, per il finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane, autorizza la spesa di 120 milioni di euro per il 2018 e di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023;

Visto, inoltre, l'art. 1, comma 1077, della suddetta legge n. 205 del 2017, che prevede che «Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro il 31 gennaio 2018, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono definiti i criteri e le modalità per l'assegnazione e l'eventuale revoca delle risorse di cui al comma 1076, anche sulla base della consistenza della rete viaria, del tasso di incidentalità e della vulnerabilità rispetto a fenomeni di dissesto idrogeologico; con il medesimo decreto sono altresì definite le procedure di revoca delle risorse assegnate e non utilizzate.»;

Visto l'art. 1, comma 1078, della citata legge n. 205 del 2017, che dispone che le province e le città metropolitane certificano l'avvenuta realizzazione degli interventi di cui al comma 1076 entro il 31 marzo successivo all'anno di riferimento, mediante apposita comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e che, in caso di mancata o parziale realizzazione degli interventi, le corrispondenti risorse assegnate alle singole province o città metropolitane sono versate ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate al fondo di cui al citato comma 1072 della medesima legge n. 205 del 2017;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 ottobre 2017, n. 244 e recante «Modalità di verifica, a decorrere dalla legge di bilancio 2018, se, e, in quale misura, le amministrazioni centrali si siano conformate all'obiettivo di destinare agli interventi nel territorio composto dalle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Sicilia e Sardegna un volume complessivo annuale di stanziamenti ordinari in conto capitale», che, all'art. 1,

comma 1, definisce quale «popolazione di riferimento», la popolazione residente al 1° gennaio dell'anno più recente resa disponibile dall'Istat, ripartita territorialmente in modo da distinguere la quota attribuibile al territorio composto dalle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna da quella relativa al resto del territorio nazionale;

Visto l'art. 1, comma 95 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021» che istituisce il fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 72, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 8 maggio 2014, n. 105;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 9 giugno 2015, n. 194, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con il quale è stata istituita la Struttura tecnica di missione per l'indirizzo strategico, lo sviluppo delle infrastrutture e l'alta sorveglianza;

Visto la variazione di bilancio che ha ripartito sul capitolo 7574 i contributi dei programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane;

Visto l'emendamento 103.Tab.2.2.5 al DLB 2020-2022 con il quale è stato richiesto un importo aggiuntivo di 1 milione di euro sul capitolo 7574, per gli anni 2020-2023;

Visto il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti prot. 49 del 16 febbraio 2018 «Finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione delle rete viaria di Province e Città Metropolitane» registrato alla Corte dei conti il 23 marzo 2018 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 100 del 2 maggio 2018, che ha già individuato i criteri di ripartizione delle risorse assentite tra le province e le città metropolitane secondo i criteri stabiliti nell'intesa raggiunta nella Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 7 febbraio 2018, rep. Atti n. 510-II (SC).8 ed ha fissato i criteri per l'approvazione dei programmi da parte della Direzione generale per le strade e le autostrade e per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture stradali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonché fissato la tempistica per le attività riguardanti il programma stesso e le modalità di erogazione e revoca delle risorse, e che tali criteri possono essere assunti alla base della ripartizione e dell'utilizzo delle risorse del fondo di cui all'art. 1, comma 95 della legge 30 dicembre 2018;

Visto l'art. 1, comma 62 della legge di bilancio 2020, n. 160 del 27 dicembre 2019 che modifica l'art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 come di seguito riportato «a) il comma 1076 è sostituito dal seguente: - 1076. Per il finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane è autorizzata la spesa di 120 milioni di euro per l'anno 2018, di 300 milioni di euro per l'an-



no 2019, di 350 milioni di euro per l'anno 2020, di 400 milioni di euro per l'anno 2021, di 550 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034; b) il comma 1078 è sostituito dal seguente: - 1078. Le province e le città metropolitane certificano l'avvenuta realizzazione degli interventi di cui al comma 1076 entro il 31 ottobre successivo all'anno di riferimento, mediante apposita comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. In caso di mancata o parziale realizzazione degli interventi, ovvero in caso di presenza di ribassi di gara non riutilizzati, le corrispondenti risorse assegnate alle singole province o città metropolitane sono versate ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate alla dotazione finanziaria di cui al comma 1076. I ribassi d'asta possono essere utilizzati secondo quanto previsto dal principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, di cui al punto 5.4.10 dell'allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118».

Visto l'art. 35, comma 1-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8 che sostituisce il primo periodo dell'art. 1, comma 1078, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come di seguito riportato: «Le province e le città metropolitane certificano l'avvenuta realizzazione degli interventi di cui al comma 1076 entro il 31 dicembre 2020, per gli interventi realizzati nel 2018 e nel 2019, ed entro il 31 dicembre successivo all'anno di riferimento, per gli interventi realizzati dal 2020 al 2023, mediante apposita comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti».

Visto l'art 38-*bis*, comma 4 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8 che modifica le parole del comma 1076, dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come di seguito riportato: «di 350 milioni di euro per l'anno 2020, di 400 milioni di euro per l'anno 2021, di 550 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034» sono sostituite dalle seguenti: «di 360 milioni di euro per l'anno 2020, di 410 milioni di euro per l'anno 2021, di 575 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di 275 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034».

Ritenuto quindi, per analogia, che l'indicatore unico finale da utilizzare, per una migliore ripartizione delle risorse di cui all'art. 1, comma 95 della legge 30 dicembre 2018, è il risultato della combinazione lineare dei tre criteri indicati all'art. 1, comma 1077 della legge n. 205 del 2017, ognuno rapportato al totale;

Considerato che il criterio di ripartizione secondo quanto sopra indicato, è stato già utilizzato per la ripartizione delle risorse di cui al decreto ministeriale n. 49 del 16 febbraio 2018, nonché utilizzato, tenendo conto delle variazioni intervenute con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 febbraio 2018 e il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 novembre 2019, che hanno riguardato trasferimenti dei tratti di viabilità dalle Regioni allo Stato e viceversa, nel più recente decreto ministeriale n. 123 del 19 marzo 2020 di ripartizione

delle risorse integrative sottoposto, con raggiunta intesa, in Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 27 febbraio 2020, rep. atti n. 576 – II (SC).8, e registrato alla Corte dei conti il 14 aprile 2020;

Considerato che nella ripartizione del presente decreto ministeriale i fondi integrativi conseguenti all'emendamento 103.Tab.2.2.5 al DLB 2020-2022 con il quale è stato richiesto un importo aggiuntivo di 1 milione di euro sul capitolo 7574, per gli anni 2020-2023, saranno destinati ad interventi in favore della Città metropolitana di Roma ed alla stessa assegnati per le finalità previste dall'emendamento, e quindi saranno aggiunti agli importi derivanti dalla ripartizione delle restanti risorse;

Ritenuto di applicare i criteri di ripartizione all'intero programma del capitolo 7574 PG 2 riferito al periodo 2019-2033, e di definire, con il presente decreto ministeriale, le modalità di presentazione dei programmi riferiti al sessennio 2019-2024, rimandando a successivi decreti le modalità di presentazione dei programmi riferiti al periodo 2025-2033;

Ritenuto di assegnare le risorse di euro 4 milioni del capitolo 7574 PG1 per gli anni 2020-2023, riferite alla quota parte non già ripartita con il decreto ministeriale n. 123, alla Città metropolitana di Roma;

Ritenuto di applicare la ripartizione alle risorse assentite sul capitolo 7574 PG 2, ai seguenti importi: euro 16.051.130 per l'anno 2019, euro 17.000.000 per l'anno 2020, euro 21.000.000 per l'anno 2021, euro 30.000.000 per l'anno 2022, euro 30.133.804 per l'anno 2023, euro 30.508.802 per l'anno 2024;

Acquisita l'intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 21 maggio 2020, rep. atti n. 584 - II (SC).8;

Decreta:

Art. 1.

#### *Destinazione delle risorse*

1. La somma complessiva di euro 144.693.736, articolata in euro 16.051.130 per l'anno 2019, euro 17.000.000 per l'anno 2020, euro 21.000.000 per l'anno 2021, euro 30.000.000 per l'anno 2022, euro 30.133.804 per l'anno 2023, euro 30.508.802 per l'anno 2024, al quale vanno aggiunti euro 4.000.000 in favore della Città metropolitana di Roma, è destinata al finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e di città metropolitane delle regioni a statuto ordinario e delle Regioni Sardegna e Sicilia.

2. La somma complessiva di euro 310.471.928,00, riferita alle annualità dal 2025 al 2033, assentita sul capitolo 7574 PG 2, è ripartita con gli stessi criteri previsti dal presente decreto. Sarà oggetto di ulteriore decreto ministeriale al solo scopo di definire le tempistiche e modalità di presentazione dei programmi, e di eventuali intervenute modifiche dei coefficienti di ripartizione.

3. Gli enti di cui all'art. 1 assumono le funzioni di soggetti attuatori per gli interventi compresi nei programmi ammessi a finanziamento nel rispetto delle procedure di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni.



## Art. 2.

*Criteri di ripartizione delle risorse*

1. Le risorse di cui all'art. 1 sono ripartite tra le province e le città metropolitane sulla base dei parametri descritti e esplicitati nella nota metodologica di cui all'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto, applicati ai seguenti criteri:

a) consistenza della rete viaria;

b) tasso di incidentalità;

c) vulnerabilità rispetto a fenomeni di dissesto idrogeologico.

2. Per il calcolo del piano di riparto, a ciascun criterio sono attribuiti i seguenti pesi di ponderazione, di cui all'allegato 2, che costituisce parte integrante del presente decreto:

a. consistenza della rete viaria, peso del 78 per cento, articolato nei seguenti parametri:

1. estensione chilometrica dell'intera rete stradale provinciale e della quota parte ricadente in zona montana - peso del 50 per cento;

2. numero di veicoli circolanti per provincia - peso del 28 per cento;

b. incidentalità, peso del 10 per cento, articolato secondo i seguenti parametri:

1. numerosità degli incidenti per km di rete stradale;

2. numerosità dei morti per km di rete stradale;

3. numerosità dei feriti per km di rete stradale;

c. vulnerabilità per fenomeni di dissesto idrogeologico, peso del 12 per cento, articolato nei seguenti parametri:

1. popolazione a rischio residente in aree a pericolosità da frana su base provinciale, peso 6 per cento;

2. popolazione a rischio residente in aree a pericolosità idraulica su base provinciale, peso 6 per cento.

## Art. 3.

*Piano di riparto*

1. Ai fini del trasferimento delle risorse di cui all'art. 1 alle province e città metropolitane è approvato il Piano di riparto di cui all'allegato 3 che costituisce parte integrante del presente decreto, elaborato sulla base dei criteri e dei pesi di ponderazione degli stessi e dei parametri di cui all'art. 2, nonché degli indicatori riportati nell'allegato 2.

2. La Direzione generale per le strade e le autostrade e per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture stradali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede, sulla base del riparto di cui all'allegato 3, all'impegno ed al trasferimento dei finanziamenti alle province ed alle città metropolitane, nel rispetto di quanto previsto dal presente decreto.

## Art. 4.

*Utilizzo delle risorse*

1. Le risorse di cui all'art. 1 saranno utilizzate, prioritariamente su ponti, viadotti, gallerie, manufatti ed altre opere d'arte, opere per la stabilità dei pendii di interesse della rete stradale, dispositivi di ritenuta, installazione di sensoristica di controllo dello stato dell'infrastruttura; possono, inoltre, includere le seguenti attività:

a) la progettazione, la direzione lavori, il collaudo, i controlli in corso di esecuzione e finali, nonché le altre spese tecniche necessarie per la realizzazione purché coerenti con i contenuti e le finalità della legge e del presente

decreto comprese le spese per l'effettuazione di rilievi concernenti le caratteristiche geometriche fondamentali, lo stato/condizioni dell'infrastruttura, gli studi e rilevazioni di traffico, il livello di incidentalità, l'esposizione al rischio idrogeologico;

b) la realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria e di adeguamento normativo delle diverse componenti dell'infrastruttura incluse le pavimentazioni, i sistemi di smaltimento acque, la segnaletica, l'illuminazione, i sistemi di info-mobilità;

c) la realizzazione di interventi di miglioramento delle condizioni di sicurezza dell'infrastruttura esistente in termini di caratteristiche costruttive della piattaforma veicolare, ciclabile e pedonale, della segnaletica verticale e orizzontale, dei manufatti e dei dispositivi di sicurezza passiva installati nonché delle opere d'arte per garantire la sicurezza degli utenti;

d) la realizzazione di interventi di ambito stradale che prevedono:

1. la realizzazione di percorsi per la tutela delle utenze deboli;

2. il miglioramento delle condizioni per la salvaguardia della pubblica incolumità;

3. la riduzione dell'inquinamento ambientale;

4. la riduzione del rischio da trasporto merci inclusi i trasporti eccezionali;

5. la riduzione dell'esposizione al rischio idrogeologico;

6. l'incremento della durabilità per la riduzione dei costi di manutenzione.

2. Le risorse di cui all'art. 1 non sono utilizzabili per realizzare nuove tratte di infrastrutture o interventi non di ambito stradale.

## Art. 5.

*Programmazione degli interventi e trasferimento delle risorse*

1. Sulla base del piano di riparto di cui all'allegato 3, a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto è assunto l'impegno pluriennale delle risorse, impegno da considerarsi esteso anche al periodo 2025-2033, con l'applicazione degli stessi criteri di ripartizione. Le risorse sono trasferite alle province ed alle città metropolitane interamente per ciascuna annualità secondo il piano di riparto dopo l'approvazione dei programmi, riferiti al quinquennio 2020-2024, articolati per ciascuna annualità di finanziamento, entro il 30 giugno di ogni anno.

2. I fondi dell'annualità 2019 sono trasferiti entro il 30 giugno 2020, e saranno utilizzati per interventi di manutenzione straordinaria ritenuti urgenti dai soggetti attuatori, e non necessitano di preventiva programmazione.

3. Il trasferimento delle risorse relative alle ulteriori annualità è effettuato sulla base del Programma quinquennale 2020-2024 che le province e le città metropolitane devono presentare alla Direzione generale per le strade e le autostrade e per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture stradali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti inderogabilmente entro il 31 ottobre 2020, data di scadenza della presentazione del programma 2021-2024 riferita alle risorse del decreto ministeriale n. 123/2020.

4. Il Programma quinquennale è considerato autorizzato in assenza di osservazioni da parte della Direzione generale per le strade e le autostrade e per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture stradali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da formulare entro novanta giorni dalla ricezione del programma.



5. Il Programma quinquennale è sviluppato sulla base:

- a) della conoscenza delle caratteristiche geometriche e dello stato dell'infrastruttura, del traffico, dell'incidentalità e dell'esposizione al rischio idrogeologico;
- b) dell'analisi della situazione esistente;
- c) della previsione dell'evoluzione.

6. Il Programma deve contenere interventi di manutenzione straordinaria e di adeguamento normativo, sviluppando in particolare gli aspetti connessi alla durabilità degli interventi, ai benefici apportati in termini di sicurezza, di riduzione del rischio, di qualità della circolazione degli utenti ed ai relativi costi e deve riportare, attraverso un cronoprogramma degli interventi, i seguenti elementi:

- a) inizio e fine dell'attività di progettazione;
- b) inizio e fine della procedura di aggiudicazione;
- c) inizio e fine dei lavori;
- d) inizio e fine del collaudo o certificazione di regolare esecuzione dei lavori.

In sede di presentazione, i programmi possono superare l'importo assentito di una percentuale non superiore al 20% di tale importo. Quanto sopra al fine di agevolare il riutilizzo delle economie di gara.

7. Il Programma relativo ad ogni annualità contiene le schede descrittive e riepilogative di ciascun intervento da realizzare.

8. Al fine di uniformare le attività ed espletare il monitoraggio, la Direzione generale per le strade e le autostrade e per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture stradali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti pubblica sul sito istituzionale il modello delle schede descrittive. La compilazione di dette schede avviene attraverso l'utilizzo di un applicativo, secondo modalità operative che sono rese note ai soggetti interessati dagli uffici competenti.

9. L'ultimazione dei lavori va certificata trenta giorni prima del termine per la rendicontazione. Il collaudo o la certificazione di regolare esecuzione dei lavori relativi all'intervento è effettuato entro il 31 dicembre 2021 per gli interventi riferiti al finanziamento per gli anni 2019 e 2020, ed entro il 31 dicembre dell'anno successivo all'anno di riferimento del Programma per gli interventi riferiti al finanziamento per gli anni 2021, 2022, 2023 e 2024.

10. Gli interventi inseriti nel Programma possono anche avere durata pluriennale, evidenziando le somme oggetto di rendicontazione relative alla singola annualità da effettuare entro il 31 dicembre 2021 per gli interventi riferiti al finanziamento per gli anni 2019 e 2020, ed entro il 31 dicembre dell'anno successivo all'anno di riferimento per gli interventi riferiti al finanziamento per gli anni 2021, 2022, 2023 e 2024.

I ribassi d'asta possono essere utilizzati secondo quanto previsto dal principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, di cui al punto 5.4.10 dell'allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

#### Art. 6.

##### *Revoca delle risorse*

1. Per le risorse previste dal presente decreto ministeriale le province e le città metropolitane certificano l'avvenuta realizzazione degli interventi entro il 31 dicembre 2021 per gli interventi riferiti al finanziamento per gli anni 2019 e 2020, ed entro il 31 dicembre dell'anno suc-

cessivo all'anno di riferimento per gli interventi riferiti al finanziamento per gli anni 2021, 2022, 2023 e 2024, mediante apposita comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

In caso di mancata o parziale realizzazione degli interventi entro i termini previsti dal presente decreto ministeriale, è disposta la revoca delle risorse, per la quota parte non spesa, ai sensi dell'art. 1, comma 1078, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Ai sensi dell'art. 1, comma 62 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le province o città metropolitane, versano i corrispettivi importi su apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, affinché vengano riassegnati alla dotazione finanziaria di cui al comma 1076. Non si procede a revoca qualora il mancato rispetto del termine di cui al comma 1 è imputabile alla presenza di contenzioso o in caso di calamità naturali che abbiano interferito con la realizzazione degli interventi.

#### Art. 7.

##### *Variazioni finanziarie*

1. Qualora si rendono disponibili ulteriori risorse relativamente alle annualità, e per le medesime finalità, con successivo decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti si procede alla assegnazione delle stesse in proporzione ai coefficienti del piano di riparto, previa presentazione di un programma integrativo d'interventi per le annualità corrispondenti.

2. Nel caso in cui sono apportate variazioni alla disponibilità delle somme in bilancio, rispetto a quanto assegnato dal piano di riparto, anche gli impegni di spesa sono variati in proporzione ai coefficienti del piano.

#### Art. 8.

##### *Monitoraggio*

1. La Struttura tecnica di missione per l'indirizzo strategico, lo sviluppo delle infrastrutture e l'alta sorveglianza, istituita presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, effettuata, ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettera k), del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 9 giugno 2015, n. 194, il monitoraggio delle attività indicate nel presente decreto, tramite una specifica piattaforma informatica realizzata attraverso l'utilizzo delle risorse assegnate alla medesima struttura.

#### Art. 9.

##### *Ammissibilità delle spese*


1. Le spese effettuate devono essere compatibili con quanto previsto dal presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 maggio 2020

*Il Ministro: DE MICHELI*

Registrato alla Corte dei conti il 16 giugno 2020  
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, n. 2919



**Nota metodologica sui criteri di ripartizione delle risorse  
tra le Province e le Città Metropolitane (CM).**

Per il calcolo dei criteri di riparto delle risorse sono stati applicati gli analoghi criteri utilizzati per la ripartizione delle risorse del Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti prot. 49 del 16 febbraio 2018 "Finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione delle rete viaria di Province e Città Metropolitane" registrato alla Corte dei Conti il 23 marzo 2018, che di seguito vengono riportati.

Stante la pubblicazione dei DPCM 20 febbraio 2018 "Revisione delle reti stradali di interesse nazionale e regionale ricadenti nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Puglia, Toscana e Umbria", DPCM 21 Novembre 2019 "Revisione della rete stradale relativa alla Regione Piemonte" e DPCM 21 Novembre 2019 "Revisione delle reti stradali relative alle Regioni Emilia Romagna, Lombardia, Toscana e Veneto" che hanno ridefinito la rete stradale di interesse nazionale, operando dei trasferimenti della viabilità dagli enti locali allo Stato e viceversa, sono stati aggiornati, i coefficienti di ripartizione, per la componente relativa alla consistenza della rete viaria rispetto ai valori utilizzati per la ripartizione delle risorse effettuate per il Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti prot. 49 del 16 febbraio 2018.

I coefficienti variati, secondo le indicazioni sopra riportate, sono stati posti alla base della ripartizione del Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti prot. 123 del 19/3/2020 registrato alla Corte dei Conti il 14/4/2020 al n° 1403.

Si specifica che per esigenza di sintesi nell'allegato 2 l'indicatore riporta solo due cifre decimali mentre ai fini del calcolo del piano di riparto dell'allegato 3 sono state utilizzate tutte le cifre decimali.

Il metodo utilizzato è stato condiviso con l'Unione delle Province Italiane e con l'Associazione Nazionale Comuni Italiani.

**Criteri di ripartizione delle risorse tra le Province e le Città Metropolitane (CM)**

**DM prot. 49 del 16 febbraio 2018**

L'art. 1, comma 1077, della Legge di Bilancio 2018 definisce i criteri elencati di seguito ai fini del riparto delle risorse:

- A. consistenza della rete viaria,
- B. tasso di incidentalità,
- C. vulnerabilità rispetto a fenomeni di dissesto idrogeologico.

I singoli criteri sono espressi in funzione di parametri specifici per ciascuno dei quali sono specificate la fonte dei dati e le modalità di calcolo.

- A. **La consistenza della rete viaria** è stata valutata in funzione di tre parametri, pubblicati nel documento SOSE "Aggiornamento a metodologia invariata dei fabbisogni standard delle province e delle città metropolitane per il 2018" tabella A1: "Variabili determinanti dei fabbisogni standard aggiornate all'annualità 2015" del 20 settembre 2017, predisposto in base al Decreto Legislativo 26 novembre 2010, n. 216 e approvato dalla Commissione Tecnica per i fabbisogni standard il 20/09/2017:

- |   |                           |
|---|---------------------------|
| 1. i km di strade totali gestiti dall'ente (CP01U 2014)                       | <b>E<sub>toti</sub></b> ; |
| 2. i km di strade in superfici montane (elaborazioni SOSE su dati CP01U 2014) | <b>E<sub>moni</sub></b> ; |
| 3. il numero dei veicoli circolanti (ACI 2015)                                | <b>VC</b> .               |

I dati, indicati al punto 1 e 2, sono stati integrati mediante i certificati del conto consuntivo delle Province e Città Metropolitane (CM) di Sicilia e Sardegna.

L'indicatore che misura l'estensione della rete stradale, misurata in km, in gestione della Provincia e Città Metropolitana i-esima è stato calcolato come una combinazione dei primi due parametri precedenti secondo la formula:

$$I_{RETEi} = E_{toti} + (C_{oeff} * E_{moni})$$

dove **C<sub>oeff</sub>** è un coefficiente pari a **0,4** per le 3 Province montane (Verbano-Cusio-Ossola, Sondrio e Belluno) e **0,2** per tutte le altre Province e CM.

L'indicatore relativo al parametro numero di veicoli circolanti **VC** esprime il diverso utilizzo delle strade e i conseguenti effetti sull'usura e, quindi, sulla manutenzione della rete stradale.



B. Il tasso di incidentalità è stato calcolato in funzione di tre parametri, tratti dal sito dell'ACI sezione "Studi e ricerche / Dati e statistiche / Incidentalità" Incidenti strade provinciali 2015 (\*).

In particolare, i tre parametri sono:

1. il numero di incidenti per km di rete  $I_{km}$
2. il numero di morti per km di rete  $M_{km}$
3. il numero di feriti per km di rete  $F_{km}$

L'indicatore della Provincia e Città Metropolitana i-esima è una combinazione dei tre parametri secondo la formula:

$$I_{INCi} = (I_{kmi} * C_{oef1}) + (M_{kmi} * C_{oef2}) + (F_{kmi} * C_{oef3})$$

dove

$C_{oef1}$	rappresenta il costo generale medio per incidente	€	10.986 (**)
$C_{oef2}$	rappresenta il costo medio umano per decesso	€	1.503.990 (**)
$C_{oef3}$	rappresenta il costo medio umano per ferito	€	42.219 (**)

(\*) Per la provincia di Cosenza è stato utilizzato il dato dell'estensione chilometrica della rete provinciale pubblicato nel documento SOSE "Aggiornamento a metodologia invariata dei fabbisogni standard delle province e delle città metropolitane per il 2018" perché nei dati ACI l'estensione non è dichiarata per 231 strade provinciali su 238.

(\*\*) Fonte: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi Informativi e Statistici - Direzione Generale per la Sicurezza Stradale Studio di valutazione dei Costi Sociali dell'incidentalità stradale, approvato con Decreto Dirigenziale del 24/09/2012 n. 189G/Tabella 2-5 – Costo medio umano per decesso – Anno 2010 e Tabella 3-5 – Costo medio umano per ferito – Anno 2010 e Tabella 4-3 – Costi Generali per incidente – Anno 2010).


C. La vulnerabilità rispetto a fenomeni di dissesto idrogeologico è stata calcolata utilizzando due parametri tratti dal rapporto ISPRA 2015 Dissesto idrogeologico in Italia: pericolosità e indicatori di rischio - Rapporto n° 233/2015 – Roma Dicembre 2015.

1. la popolazione a rischio residente in aree a pericolosità da frana PAI (elevata e molto elevata) su base provinciale e CM (tabella 5.4 del Rapporto)  $P_{frai}$
2. la popolazione a rischio residente in aree a pericolosità idraulica (Media – P2) su base provinciale e CM (tabella 5.20 del Rapporto)  $P_{idr}$

L'indicatore finale  $I_i$  per la Provincia e Città Metropolitana i-esima, per il riparto delle risorse, è il risultato della combinazione lineare dei diversi criteri ognuno rapportato al totale.

In tabella sono indicati i pesi dei singoli criteri utilizzati per il calcolo dell'indicatore finale  $I_i$ .

Criteri	Peso	Parametri e calcolo indicatori	Peso
Consistenza $I_{RETE}$	78 %	Combinazione pesata dei parametri di estensione chilometrica della rete stradale provinciale: totale ( $E_{tot}$ ) e in zona montana ( $E_{mon}$ )	50,0%
		Numero di veicoli circolanti (VC)	28,0%
Incidentalità $I_{INC}$	10 %	Combinazione pesata dei parametri: numerosità degli incidenti $I_{km}$ , dei morti $M_{km}$ e dei feriti $F_{km}$ per km di rete stradale	10,0%
Vulnerabilità per fenomeni di dissesto idrogeologico $I_{VUL}$	12 %	Popolazione a rischio residente in aree a pericolosità da frana su base provinciale $P_{fra}$	6,0%
		Popolazione a rischio residente in aree a pericolosità idraulica su base provinciale $P_{idr}$	6,0%



L'indicatore finale  $I_i$  per la Provincia e Città Metropolitana  $i$ , per il riparto delle risorse, è pari a:

$$I_i = (I_{RETEi} / \sum_i I_{RETEi}) * 0,50 + (VC_i / \sum_i VC_i) * 0,28 + (I_{INCIi} / \sum_i I_{INCIi}) * 0,10 + (P_{frai} / \sum_i P_{frai}) * 0,06 + (P_{idri} / \sum_i P_{idri}) * 0,06$$



PARAMETRI E COEFFICIENTI DI RIPARTO							
Provincia	Criterio Peso Parametro Peso	Consistenza della rete viaria		Incidentalità 10%	Vulnerabilità rispetto a fenomeni di dissesto idrogeologico		Indicatore
		78%			78%		
		Estensione 50%	N° veicoli 28%		Frane 6%	Alluvioni 6%	
Alessandria		1,45%	0,80%	0,58%	0,42%	0,22%	1,04%
Asti		0,91%	0,41%	0,39%	0,28%	0,09%	0,63%
Biella		0,56%	0,35%	0,64%	0,11%	0,11%	0,45%
Cuneo		2,66%	1,15%	0,65%	0,88%	0,51%	1,80%
Novara		0,48%	0,65%	0,71%	0,13%	0,12%	0,51%
Torino		2,47%	3,94%	1,30%	2,46%	2,13%	2,74%
Verbano-Cusio-Ossola		0,51%	0,29%	0,50%	2,05%	0,48%	0,54%
Vercelli		0,80%	0,32%	0,49%	0,16%	0,14%	0,55%
Bergamo		0,91%	1,86%	1,83%	0,96%	0,57%	1,25%
Brescia		1,23%	2,14%	2,08%	0,93%	0,81%	1,53%
Como		0,47%	1,06%	2,40%	0,52%	0,19%	0,82%
Cremona		0,63%	0,59%	1,88%	0,00%	0,19%	0,68%
Lecco		0,30%	0,59%	2,52%	0,48%	0,20%	0,61%
Lodi		0,34%	0,36%	1,01%	0,00%	0,09%	0,38%
Mantova		0,83%	0,74%	1,85%	0,00%	0,33%	0,83%
Milano		0,49%	4,89%	3,96%	0,00%	1,55%	2,11%
Monza e della Brianza		0,18%	1,43%	4,63%	0,00%	0,32%	0,97%
Pavia		1,34%	0,93%	0,92%	0,16%	0,12%	1,04%
Sondrio		0,36%	0,33%	0,49%	0,55%	0,15%	0,36%
Varese		0,48%	1,54%	2,28%	0,21%	0,30%	0,93%
Belluno		0,73%	0,36%	1,06%	0,22%	0,00%	0,59%
Padova		0,80%	1,62%	2,34%	0,03%	2,97%	1,27%
Rovigo		0,40%	0,43%	1,20%	0,00%	0,13%	0,45%
Treviso		0,95%	1,53%	2,23%	0,02%	0,62%	1,16%
Venezia		0,71%	1,24%	2,74%	0,00%	2,83%	1,15%
Verona		1,02%	1,64%	1,43%	0,10%	0,63%	1,16%
Vicenza		1,01%	1,54%	2,06%	0,19%	0,62%	1,19%
Genova		0,85%	1,45%	0,34%	5,68%	2,16%	1,33%
Imperia		0,63%	0,43%	0,18%	0,61%	0,51%	0,52%
La Spezia		0,47%	0,38%	0,31%	0,63%	0,81%	0,46%
Savona		0,61%	0,56%	0,60%	0,80%	0,88%	0,62%
Bologna		1,02%	1,69%	1,56%	1,29%	9,43%	1,78%
Ferrara		0,62%	0,62%	1,41%	0,00%	6,08%	0,99%
Forlì-Cesena		0,83%	0,74%	0,73%	1,51%	4,31%	1,04%
Modena		0,79%	1,25%	1,29%	1,04%	6,29%	1,31%
Parma		0,99%	0,80%	1,07%	1,27%	2,76%	1,07%
Piacenza		0,80%	0,52%	0,51%	0,66%	2,40%	0,78%
Ravenna		0,62%	0,73%	1,68%	0,20%	5,78%	1,04%
Reggio Emilia		0,78%	0,97%	1,35%	1,00%	7,08%	1,28%
Rimini		0,34%	0,64%	1,07%	0,61%	3,38%	0,70%
Arezzo		1,00%	0,66%	0,66%	0,66%	0,81%	0,84%
Firenze		1,22%	1,99%	1,38%	1,83%	5,85%	1,76%
Grosseto		1,49%	0,43%	0,50%	1,42%	0,26%	1,02%
Livorno		0,40%	0,64%	1,54%	0,25%	0,54%	0,58%
Lucca		0,60%	0,74%	2,43%	2,76%	1,57%	1,01%
Massa-Carrara		0,57%	0,35%	0,25%	1,24%	0,71%	0,53%
Pisa		0,86%	0,77%	1,30%	0,65%	3,61%	1,03%
Pistoia		0,43%	0,50%	2,05%	0,76%	1,70%	0,71%
Prato		0,07%	0,43%	1,50%	0,15%	1,06%	0,38%
Sienna		1,36%	0,53%	0,42%	1,39%	0,25%	0,97%
Perugia		2,16%	1,28%	0,50%	0,20%	0,83%	1,55%
Terni		0,71%	0,43%	0,33%	0,15%	0,14%	0,52%
Ancona		0,79%	0,86%	1,32%	1,09%	0,22%	0,84%
Ascoli Piceno		0,83%	0,40%	0,35%	0,23%	0,23%	0,59%
Fermo		0,67%	0,32%	0,79%	0,24%	0,05%	0,52%
Macerata		1,20%	0,61%	0,49%	0,45%	0,06%	0,85%
Pesaro-Urbino		1,11%	0,69%	0,54%	0,47%	0,34%	0,85%
Frosinone		1,35%	0,93%	0,48%	2,99%	0,13%	1,17%
Latina		0,86%	1,03%	1,59%	0,91%	0,14%	0,94%
Rieti		1,03%	0,30%	0,33%	0,11%	0,14%	0,65%
Roma		1,78%	7,41%	2,08%	1,56%	1,68%	3,37%
Viterbo		1,21%	0,62%	0,73%	0,97%	0,04%	0,91%
Chieti		1,35%	0,72%	0,27%	2,51%	0,03%	1,06%
L'Aquila		1,55%	0,56%	0,33%	1,85%	0,05%	1,08%
Pescara		0,55%	0,55%	0,58%	0,89%	1,21%	0,61%
Teramo		1,16%	0,57%	0,44%	1,04%	0,24%	0,86%
Campobasso		1,17%	0,41%	0,24%	0,95%	0,03%	0,78%
Isernia		0,77%	0,18%	0,13%	0,69%	0,04%	0,49%
Avellino		1,40%	0,71%	0,27%	3,79%	0,42%	1,18%
Benevento		1,01%	0,49%	0,40%	2,30%	0,08%	0,83%
Caserta		1,14%	1,44%	0,90%	2,73%	0,76%	1,27%
Napoli		0,58%	4,77%	2,18%	8,34%	0,84%	2,40%
Salerno		2,35%	1,86%	1,12%	7,84%	2,06%	2,40%
Bari		1,30%	1,83%	1,98%	0,30%	0,45%	1,41%
Barletta-Andria-Trani		0,47%	0,56%	1,05%	0,47%	0,22%	0,54%
Brindisi		0,72%	0,64%	1,23%	0,11%	0,14%	0,68%
Foggia		2,13%	0,87%	0,47%	2,47%	0,40%	1,53%
Lecce		1,56%	1,35%	1,39%	0,43%	0,48%	1,35%
Taranto		1,01%	0,85%	0,73%	0,13%	0,36%	0,84%
Matera		1,10%	0,33%	0,40%	0,34%	0,03%	0,71%
Potenza		2,28%	0,65%	0,22%	2,46%	0,03%	1,49%
Catanzaro		1,38%	0,61%	0,24%	1,84%	0,28%	1,01%
Cosenza		2,10%	1,23%	0,15%	3,23%	0,37%	1,63%
Crotone		0,66%	0,27%	0,27%	0,43%	0,16%	0,47%
Reggio Calabria		1,39%	0,95%	0,22%	1,37%	0,29%	1,08%
Vibo Valentia		0,71%	0,28%	0,22%	0,37%	0,24%	0,49%
Cagliari		0,61%	0,94%	0,57%	0,06%	0,32%	0,65%
Nuoro		1,14%	0,38%	0,39%	0,87%	0,12%	0,77%
Oristano		0,77%	0,27%	0,33%	0,07%	0,27%	0,52%
Sassari		1,85%	0,85%	0,37%	0,77%	0,49%	1,28%
Sud Sardegna		0,52%	0,35%	0,98%	0,28%	0,46%	0,50%
Agrigento		0,96%	0,78%	0,21%	0,66%	0,05%	0,76%
Caltanissetta		0,89%	0,43%	0,14%	0,21%	0,00%	0,59%
Catania		1,65%	2,21%	0,69%	0,57%	0,03%	1,55%
Enna		0,84%	0,28%	0,08%	0,26%	0,00%	0,52%
Messina		2,40%	1,17%	0,28%	0,71%	0,09%	1,60%
Palermo		1,79%	2,12%	0,22%	1,40%	0,27%	1,61%
Ragusa		0,40%	0,60%	1,51%	0,34%	0,00%	0,54%
Siracusa		1,19%	0,74%	0,38%	0,10%	0,03%	0,85%
Trapani		1,05%	0,78%	0,58%	0,13%	0,01%	0,81%
<b>Totale</b>		<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>

Macroregione	Indicatore
Nord	39,70%
Centro	21,60%
Sud + Isole	38,70%
<b>Totale</b>	<b>100,00%</b>



ALLEGATO 3

PIANO DI RIPARTO													
MACRO REGIONE	REGIONE	Provincia			Indicatore	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Nome	Codice	Tipo		€ 16,051,130,00	€ 17,000,000,00	€ 21,000,000,00	€ 30,000,000,00	€ 30,133,804,00	€ 30,508,802,00	€ 30,937,372,00	€ 29,732,020,00
NORD	Piemonte	Alessandria	6	2	1,04%	167.386,33	177.251,45	218.994,73	312.848,62	314.234,97	318.153,57	322.624,84	310.051,04
		Asti	5	2	0,63%	101.507,52	107.508,18	132.804,22	189.720,32	190.566,60	192.937,99	195.648,27	188.025,61
		Biella	96	2	0,45%	72.613,47	76.906,05	95.001,59	135.716,56	136.321,88	138.018,32	139.957,13	134.504,25
		Cuneo	4	2	1,80%	289.182,29	306.277,44	378.342,72	540.489,60	542.900,26	549.656,34	557.377,59	535.661,59
		Novara	3	2	0,51%	81.714,42	86.545,01	106.908,54	152.728,49	153.407,67	155.316,74	157.408,54	151.362,33
		Torino	1	1	2,74%	440.527,84	466.569,85	576.530,99	823.358,56	827.030,85	837.322,77	849.085,00	816.003,77
		Verbano-Cusio-Ossola	103	3	0,54%	86.762,22	91.891,21	113.512,67	162.160,95	162.884,21	164.911,21	167.227,79	160.712,42
		Vercelli	2	2	0,55%	89.054,69	94.319,20	116.511,95	166.445,64	167.188,01	169.268,57	171.646,36	164.958,84
	Lombardia	Bergamo	16	2	1,25%	200.797,03	212.667,24	262.706,59	375.295,12	376.988,99	381.660,15	387.021,49	371.942,74
		Brescia	17	2	1,53%	245.132,79	259.623,93	320.711,91	458.159,88	460.203,33	465.930,30	472.475,42	454.067,29
		Como	13	2	0,82%	131.076,17	138.824,80	171.489,46	244.984,95	246.077,61	249.139,91	252.639,68	242.796,58
		Cremona	19	2	0,68%	108.589,18	115.008,48	142.069,30	202.956,15	203.861,36	206.398,30	209.297,66	201.143,21
		Lecco	97	2	0,61%	97.785,00	103.565,61	127.933,99	182.762,84	183.577,99	185.862,51	188.473,40	181.130,28
		Lodi	98	2	0,38%	60.551,62	64.131,16	79.220,84	113.172,63	113.677,39	115.092,04	117.002,79	112.161,70
		Mantova	20	2	0,83%	133.048,84	140.914,09	174.070,34	248.671,92	249.781,03	252.889,41	256.441,85	245.450,61
		Milano	15	1	2,11%	337.918,95	357.895,19	442.105,82	631.579,75	634.396,68	640.291,38	651.313,92	625.938,06
		Monza e della Brianza	108	2	0,97%	155.982,65	165.203,64	204.075,08	291.535,83	292.836,12	296.480,29	300.645,68	288.931,63
		Pavia	18	2	1,04%	166.677,66	176.530,88	218.057,66	312.914,53	312.525,09	316.808,58	321.258,92	308.742,34
		Sondrio	14	3	0,36%	88.320,84	91.768,51	76.302,27	109.003,25	109.489,42	110.851,95	112.409,13	108.029,56
		Varese	12	2	0,93%	148.716,05	157.507,47	194.588,05	277.954,35	279.194,07	282.668,48	286.639,24	275.471,48
	Veneto	Belluno	25	3	0,59%	94.219,78	99.789,63	123.299,54	176.099,35	176.884,27	179.086,00	181.601,70	175.526,31
		Padova	28	2	1,27%	203.422,68	215.448,10	266.141,77	380.202,53	381.898,29	386.630,79	392.082,24	376.806,31
		Rovigo	29	2	0,45%	71.752,26	75.993,92	93.845,85	134.106,92	134.705,06	136.031,12	138.291,19	132.908,99
		Treviso	26	2	1,16%	186.789,16	197.831,28	244.379,82	349.114,03	350.671,12	355.033,03	360.202,35	345.995,51
		Venezia	27	1	1,15%	183.923,70	194.796,43	240.630,89	343.758,41	345.291,62	349.508,58	354.499,40	340.697,73
		Verona	23	2	1,16%	185.643,67	196.618,09	242.881,17	346.973,09	348.520,64	352.857,78	357.814,52	343.873,70
	Liguria	Genova	10	1	1,33%	213.938,22	226.585,28	279.899,47	399.856,38	401.639,79	406.637,97	412.350,19	396.284,60
		Imperia	8	2	0,52%	83.233,03	88.153,39	108.895,37	155.564,81	156.258,65	158.203,20	160.455,55	154.175,20
	Emilia-Romagna	La Spezia	11	2	0,46%	73.896,95	78.265,41	96.880,80	138.115,42	138.731,44	140.457,87	142.430,04	136.881,68
		Savona	9	2	0,62%	100.105,96	106.023,79	130.703,57	187.100,81	187.935,31	190.246,92	182.942,92	185.429,50
		Bologna	37	1	1,78%	286.244,92	303.166,42	374.499,69	534.999,56	537.385,73	544.073,19	551.716,02	530.220,59
		Ferrara	38	2	0,99%	158.564,44	167.942,29	207.488,12	297.608,74	297.690,59	301.395,18	305.629,00	293.721,28
		Forlì-Cesena	40	2	1,04%	167.585,02	177.491,89	219.254,69	313.220,98	314.617,99	318.533,23	323.007,80	310.423,08
Toscana	Modi	36	2	1,31%	210.828,77	223.292,01	275.831,30	394.044,72	395.802,21	400.727,74	406.356,93	394.554,85	
	Parma	34	2	1,07%	171.386,64	181.518,24	224.228,42	320.326,31	321.755,01	325.759,07	330.335,14	317.464,94	
	Piacenza	33	2	0,78%	125.213,23	132.615,27	163.818,87	234.026,95	235.070,74	237.996,06	241.339,29	231.939,47	
	Ravenna	39	2	1,04%	167.611,97	177.520,43	219.289,84	313.271,34	314.668,57	318.584,44	323.059,73	310.472,99	
	Reggio Emilia	35	2	1,28%	205.822,74	217.990,05	269.281,83	384.688,32	386.404,08	391.212,66	396.708,19	381.252,03	
	Rimini	99	2	0,70%	111.854,97	118.467,32	146.341,99	209.059,98	209.992,42	212.605,65	215.592,22	207.192,52	
	Umbria	Arezzo	51	1	0,84%	134.572,43	142.527,74	176.063,68	251.519,54	252.641,35	255.785,33	259.378,46	249.272,80
Firenze		48	2	1,76%	283.113,16	299.849,52	370.402,35	529.146,22	531.506,28	538.120,57	545.679,78	524.419,53	
Grosseto		53	2	1,02%	163.142,87	172.787,14	213.442,94	304.918,48	306.278,46	310.089,92	314.445,88	302.194,75	
Livorno		49	2	0,58%	93.521,03	99.049,57	122.355,35	174.793,36	175.572,96	177.757,86	180.254,90	173.231,98	
Lucca		46	2	1,01%	161.771,79	171.335,00	211.649,12	302.355,89	303.704,44	307.483,86	311.803,22	299.655,04	
Massa-Carrara		45	2	0,53%	84.761,45	89.772,17	110.895,03	158.421,47	159.128,05	161.108,31	163.371,47	157.006,34	
Pisa		50	2	1,03%	165.681,25	175.457,57	216.763,95	309.642,78	311.043,92	314.914,68	319.338,42	308.896,66	
Pistoia		47	2	0,71%	113.511,33	120.221,60	148.599,04	212.155,77	213.102,01	215.753,95	218.784,73	210.260,65	
Prato		100	2	0,38%	60.199,97	63.758,72	78.760,78	112.515,39	113.017,23	114.423,66	116.031,02	111.510,33	
Siena		52	2	0,97%	155.748,54	164.955,69	203.768,79	291.098,27	292.596,61	296.035,32	300.193,85	288.497,99	
Marche		Perugia	54	2	1,55%	249.018,69	263.739,54	325.795,91	465.422,72	467.498,57	473.513,32	479.965,20	461.265,26
		Terni	55	2	0,52%	84.202,94	89.180,54	110.164,31	157.377,59	158.079,52	160.046,72	162.294,97	155.971,79
		Ancona	42	2	0,84%	135.584,51	143.599,65	177.387,81	253.411,15	254.541,40	257.709,02	261.329,17	251.147,51
		Ascoli Piceno	44	2	0,59%	94.529,80	100.117,97	123.675,14	176.678,78	177.466,79	180.192,26	182.199,24	175.100,57
		Fermo	109	2	0,52%	83.510,52	88.447,28	109.258,40	156.083,43	156.779,59	158.730,62	160.960,37	154.689,19
	Macerata	43	2	0,85%	136.516,54	144.586,78	178.607,20	255.153,15	256.291,16	259.480,56	263.125,59	252.873,95	
	Pesaro-Urbino	41	2	0,85%	137.020,16	145.120,17	179.266,09	256.094,41	257.236,63	260.437,79	264.096,27	253.806,81	
	Frosinone	60	2	1,17%	188.198,63	199.324,08	246.223,87	351.748,38	353.317,22	357.714,06	362.739,02	348.606,33	
	Latina	59	2	0,94%	151.092,60	160.024,51	197.673,33	282.396,19	283.655,71	287.185,65	291.219,86	279.873,64	
	Rieti	57	2	0,65%	103.880,08	110.021,00	135.098,29	194.154,70	195.020,66	197.447,58	200.221,21	192.420,38	
Lazio	Roma	58	1	3,37%	540.668,02	572.629,86	707.366,29	1.010.523,28	1.015.030,35	1.027.661,82	1.042.997,82	1.001.496,61	
	Viterbo	56	2	0,91%	146.440,58	155.097,48	191.591,01	273.701,44	274.922,19	278.343,44	282.253,45	271.256,56	
	Abruzzo	Chieti	69	2	1,06%	169.353,50	179.364,91	221.588,42	316.526,31	317.938,66	321.894,62	326.416,41	313.698,89
		L'Aquila	66	2	1,08%	173.276,36	183.519,67	226.700,77	323.858,24	325.302,69	329.350,90	333.977,43	320.965,32
		Pescara	68	2	0,61%	98.488,33	104.310,52	128.854,17	184.077,38	184.898,39	187.199,35	189.829,02	182.433,08
Molise	Teramo	67	2	0,86%	138.151,38	146.318,26	180.740,69	258.200,70	259.360,35	262.587,94	266.276,62	255.902,21	
	Campobasso	7	2	0,78%	125.991,75	133.439,79	164.837,38	235.481,98	236.532,26	239.475,77	242.839,78	235.378,49	
Campania	Isernia	94	2	0,49%	78.890,35	83.553,99	103.213,75	147.448,22	148.105,86	149.858,96	152.055,35	146.131,11	
	Avellino	64	2	1,18%	189.596,56	200.804,65	248.020,82	354.261,15	355.941,85	360.371,14	365.433,42	351.193,76	
	Benevento	62	2	0,83%	132.779,45	140.628,77	173.717,89	246.168,41	246.958,25	252.377,26	255.922,61	245.951,60	
	Caserta	61	2	1,27%	204.447,75	216.533,78	267.482,90						

PIANO DI RIPARTO

Table with columns: MACRO REGIONE, REGIONE, Provincia (Nome, Codice, Tipo), Indicatore, and years 2017-2033. Rows are categorized by region (NORD, CENTRO, SUD, ISOLE) and province.

20A03616

